

Il recupero ai fini pensionistici è oneroso. Ecco i requisiti e le condizioni. E a chi conviene

# L'aspettativa non retribuita vale Riscattabili le assenze per gravi motivi familiari o personali

DI NICOLA MONDELLI

**A**mpliati i periodi riscattabili ai fini pensionistici. Potranno essere recuperate infatti anche le aspettative senza assenze fruite per gravi motivi di famiglia antecedentemente al 31 dicembre 1996 dal personale della scuola in servizio con incarico a tempo sia determinato che indeterminato. La possibilità di riscattare tali periodi è prevista dai commi 789 e 790 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'attuazione delle disposizioni conte-

nute nei suddetti commi è stato emanato il decreto interministeriale 31 agosto 2007. Per una corretta applicazione della nuova normativa in materia di riscatti, l'Inpdap, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della pubblica amministrazione, ha ora imparato, con la circolare n. 6 dell'8 aprile 2008 le istruzioni alle quali dovrà attenersi anche il personale della scuola.

## Il personale legittimato

La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia fruiti precedentemente al 31 dicembre 1996 è consentita al personale della scuola in servizio al momento della presentazione dell'istanza di riscatto relativamente a periodi di aspettativa fruiti durante lo svolgimento di un rapporto con l'amministrazione scolastica. La facoltà di presentare domanda di riscatto, dispone tra l'altro la circolare n. 6, è estesa anche al personale cessa-

to dal servizio anteriormente al 21 novembre 2007, purché in servizio al 1° gennaio 2007 e a condizione che la relativa istanza venga presentata entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto interministeriale e, quindi, entro e non oltre il 19 maggio 2008.

**Certamente opportuno il riscatto se è possibile vantare 18 anni di contributi ante 1995**

## Natura dei periodi

Non tutti i periodi di aspettativa per motivi di famiglia fruiti precedentemente al 31 dicembre 1996 possono essere riscattati. Lo potranno essere solo quelli chiesti per gravi motivi riconducibili sia alla situazione personale del dipendente scolastico che a quella della propria famiglia anagrafica, dei soggetti individuati dall'articolo 433 del codice civile e dei portatori di handicap che siano parenti o affini entro il terzo grado anche non conviventi.

## I gravi motivi

I gravi motivi sono quelli definiti tali dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n.

278. Lo sono, tra l'altro, precisa la nota inviata dall'Istituto guidato da Marco Staderini, le necessità familiari derivanti dal decesso di uno dei soggetti predetti; le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura e nell'assistenza di detti soggetti e le situazioni di grave disagio personale, a esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente

## Chi ha convenienza

Il riscatto è oneroso. L'ammontare dell'onere è tanto più consistente quanto più numerosi sono i periodi da riscattare.

Alla luce della normativa vigente in materia di trattamento pensionistico, avrebbe certamente interesse a chiederlo il dipendente che lo può utilizzare per conseguire, alla data del 31 dicembre 1995, il requisito contributivo di 18 anni, requisito che, come è noto, consente di determinare la misura della pensione secondo il sistema di calcolo retributivo. In tutti gli altri casi occorre valutare la convenienza del riscatto in relazione alla maturazione dei requisiti contributivi minimi richiesti dalla normativa vigente per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità.



Marco Staderini

## Unico elenco per i prof di religione, punteggio entro il 30 aprile



I docenti di religione di ruolo hanno tempo fino al 30 aprile per compilare le domande per l'attribuzione del punteggio da far valere nella graduatoria unica regionale. A differenza dei docenti delle altre discipline, per i quali valgono le graduatorie d'istituto, per l'individuazione degli eventuali soprannumerari, gli insegnanti di religione cattolica vengono graduati in un unico elenco regionale. La graduatoria sarà compilata dall'ufficio scolastico regionale entro il 20 giugno prossimo, ma

le scuole hanno l'obbligo di trasmettere i documenti degli interessati entro il 30 aprile. La graduatoria, però, sarà suddivisa in elenchi diversi: uno per ogni diocesi. E se dovesse essere riscontrato esubero di personale in una o più diocesi della stessa regione, l'esubero sarà compensato a livello regionale, d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio. Ciò perché l'organico degli insegnanti di religione cattolica è definito su base regionale. I docenti che andranno incontro al trasferimento d'ufficio saranno individuati tra gli ultimi in graduatoria. E dunque, tutti gli insegnanti interessati dovranno presentare presso l'istituzione scolastica di servizio un'istanza che dovrà recare gli elementi per consentire all'amministrazione di assegnare il relativo punteggio finalizzato all'inclusione nelle graduatorie. Gli interessati, nel rendere le relative dichiarazioni, dovranno tenere conto che i servizi pre-ruolo prestati dopo il 1° settembre 1990, per essere ritenuti validi devono essere stati effettuati con il possesso del titolo di qualificazione previsto dal decreto del presidente della repubblica 751/85. Fermo restando che il pre-ruolo può essere valutato solo se il servizio è stato prestato per almeno 180 giorni oppure se è stato effettuato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Antimo Di Geronimo

## Senza invito la riunione sindacale è out per i dirigenti scolastici

Il dirigente scolastico che partecipa all'assemblea sindacale senza essere invitato va incontro alla responsabilità per condotta antisindacale. Così ha deciso il giudice del lavoro di Brindisi, con un provvedimento depositato il 27 marzo scorso (n. 867/08 cron. 5054). Il giudice monocratico ha anche condannato l'amministrazione al pagamento delle spese processuali nell'ordine di 400 euro.

**Il fatto.** Secondo la versione rappresentata dalla parte ricorrente, nel corso di un'assemblea sindacale il dirigente scolastico, su richiesta della rappresentanza sindacale d'istituto, si era presentato pretendendo la parola senza chiedere il permesso a nessuno, interrompendo di fatto l'assemblea per esporre argomentazioni personali sulle questioni in discussione. A seguito di tale comportamento un dirigente sindacale appartenente all'organizzazione ricorrente era intervenuto, facendo notare la inopportunità dell'intervento e la sua manifesta illegittimità in seno all'assemblea del personale. Ma nonostante questo, il dirigente aveva continuato il suo intervento. A seguito della presentazione del ricorso si era costituito il dirigente scolastico sostenendo che il suo intervento era stato indotto da

una precisa richiesta di uno dei partecipanti all'assemblea e che, dopo avere fornito i chiarimenti richiesti si era subito allontanato dall'assemblea. E che il tutto era durato circa cinque minuti. Tanto più che dopo avere ricevuto l'intimazione di allontanarsi da parte del giudice sindacale aveva prontamente

adempito.

### Il principio.

«Trattasi di condotta antisindacale in senso oggettivo», si legge nel provvedimento, «nel senso cioè che è obiettivamente idonea a produrre l'effetto che la disposizione tende a impedire».

Tanto più che «non è necessaria alcuna prova nel caso di antisindacalità cosiddetta oggettiva».

Carlo Forte

I lettori possono segnalare le sentenze o i ricorsi di maggiore interesse (con i relativi elementi identificativi) all'indirizzo: [aziendascuola@class.it](mailto:aziendascuola@class.it)

